

SET INFORMATIVO



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIMOBILITY

**HOVERBOARD - MONOWHEEL – MONOPATTINI ELETTRICI – SEGWAY
E-BIKE - BICICLETTE**

Sogessur S.A. Rappresentanza Generale Per l'Italia

Contratto di Assicurazione di Rami Danni

Il presente Set Informativo, contenente:

DIP - Documento Informativo Precontrattuale

DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo

Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario

deve essere consegnato al Contraente prima della Conclusione del contratto.

Data ultimo aggiornamento: Giugno 2022

Compagnia:

SOGESSUR SA Rappresentanza Generale per l'Italia

Compagnia registrata in Francia, operante in Italia in regime di stabilimento – nr. iscrizione I00094

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza copre l'Assicurato per i danni involontariamente causati a terzi durante l'utilizzo per uso privato a scopo ludico, svago, spostamento casa/lavoro, di un Hoverborad, Monopattino Elettrico, Monowheel, Segway, E-Bike, Biciclette. Sono previste garanzie aggiuntive prestate in base a pacchetti predefiniti ed opzionabili a scelta del Contraente che coprono i seguenti rischi connessi all'utilizzo dei predetti dispositivi elettrici di micro-mobilità: Tutela Legale - Infortuni del Conducente – Rimborso spese per il proseguimento del viaggio in caso di Guasto e/o Incidente – Rimborso Franchigia Noleggio applicata dal noleggiatore per il Servizio di Sharing Mobility.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Responsabilità civile per danni fisici a persone terze** danni fisici e diretti a persone terze che siano conseguenza di un incidente causato dall'assicurato durante l'utilizzo per uso privato a scopo ludico, svago, spostamento casa/lavoro, di un Hoverborad, Monopattino Elettrico, Monowheel, Segway, E-Bike, Biciclette.
- ✓ **Responsabilità civile per danni a cose di terzi:** a seguito di sinistro che abbia comportato lesioni fisiche a terzi, i danni materiali e diretti a cose di terzi che siano conseguenza di un incidente causato dall'assicurato durante l'utilizzo per uso privato a scopo ludico, svago, spostamento casa/lavoro, di un Hoverborad, Monopattino Elettrico, Monowheel, Segway, E-Bike, Biciclette.

La Compagnia risarcisce i danni fino all'importo massimo indicato nelle condizioni di assicurazione (c.d. massimale). I massimali operano per evento.

Garanzie aggiuntive opzionabili:

- Tutela Legale
- Infortuni del conducente
- Rimborso spese per il proseguimento del viaggio in caso di Guasto e/o Incidente
- Rimborso Franchigia Noleggio applicata dal noleggiatore per il Servizio di Sharing Mobility.

Le garanzie aggiuntive sono prestate dalla Compagnia in base a pacchetti predefiniti ed opzionabili a scelta del contraente e sono operanti solo se espressamente indicate in Polizza e se il relativo premio è stato pagato.

Le garanzie aggiuntive sono prestate alle condizioni e modalità indicate nelle condizioni di assicurazione, al netto delle franchigie/scoperti previsti che sono applicati per sinistro/evento.



Che cosa non è assicurato?

Soggetti esclusi dalla copertura assicurativa:

- ✗ Non sono considerati terzi: il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'assicurato; nonché qualsiasi altro parente o affine o convivente con l'assicurato; qualsiasi persona iscritta nello stato di famiglia dell'assicurato; le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio prestato a favore dell'assicurato.

Soggetti che non possono essere assicurati:

- ✗ Limitatamente a Hoverborad, Monowheel, Segway non possono essere assicurati soggetti minorenni che non siano titolari di patente di categoria AM, A1 o B1
- ✗ Limitatamente al Monopattino Elettrico non possono essere assicurati soggetti minorenni con età inferiore ai 14 anni

Rischi esclusi:

- ✗ mezzi diversi da Hoverborad, Monopattino Elettrico, Monowheel, Segway, E-Bike, Biciclette o aventi caratteristiche tecniche e costruttive diverse da quanto previsto dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 04.06.2019, dalla Legge n. 28 del 08.02.2020 e dalla Legge n. 156 del 09/11/2021 o dal Codice della Strada, o per successiva modifica o potenziamento
- ✗ Hoverboard, Monopattino Elettrico, Monowheel, Segway, E-bike, Biciclette utilizzati per uso professionale, anche occasionale; trasporto di cose o persone remunerato, anche se occasionale; ecc.
- ✗ Rischi oggetto di copertura assicurativa RCA o di altra assicurazione obbligatoria per legge.



Ci sono limiti di copertura?

La Compagnia ha diritto di non pagare l'indennizzo principalmente nei casi seguenti:

- ! circolazione su Strada, Aree Equiparate alle Strade di Uso Pubblico e Aree Private se la circolazione in dette zone è vietata dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari o provvedimenti delle Autorità competenti;
- ! circolazione in Aree pedonali, Piste Ciclabili o Percorsi Promiscui in caso di divieto di utilizzo dei in dette aree imposto da disposizioni legislative, regolamentari o provvedimenti delle Autorità competenti;

- ! inosservanza di norme di legge e regolamentari;
- ! partecipazione, a titolo professionale o sotto contratto remunerato, a competizioni ufficiali organizzate da qualsiasi federazione sportiva, incluso l'allenamento in vista di queste competizioni;
- ! Sinistri per i quali l'Assicurato abbia fatto transazioni di ogni genere con il danneggiato senza il preventivo benestare della Società di Gestione dei Sinistri, ivi il riconoscimento di responsabilità totale o parziale;
- ! Sinistri per i quali l'Assicurato non abbia trasmesso alla Società di Gestione dei Sinistri il modulo di "Ricostruzione della dinamica del sinistro" interamente compilato e sottoscritto.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione ti copre in Italia e in tutto il Mondo.



Che obblighi ho?

Quando concludi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare per iscritto, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e/o la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato anticipatamente in un'unica soluzione prima dell'emissione della polizza che viene rilasciata al completamento della procedura di acquisto.

In caso di rinnovo dell'assicurazione il premio deve essere pagato anticipatamente in un'unica soluzione entro la data di scadenza indicata in polizza.

Puoi pagare il premio tramite assegno, bonifico o carta di credito oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla Legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza o del giorno del pagamento del premio se successivo.

L'Assicurazione ha una durata annuale.

L'Assicurazione si rinnova tacitamente alla data di scadenza indicata in polizza.

Se non paghi il premio di rinnovo dell'assicurazione annuale, la copertura assicurativa resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello di scadenza indicato in polizza e riprende dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferma restando la data di scadenza annuale indicata nella polizza di rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

In caso di stipulazione dell'assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza, hai diritto di disdire il contratto entro 14 giorni dalla data di ricezione della Polizza che attesta la conclusione dell'assicurazione.

Ricordati che per disdire la polizza annuale, devi far pervenire la comunicazione scritta di disdetta alla Compagnia o all'Intermediario, a mezzo Raccomandata A.R. o PEC, almeno 30 gg. prima della data di scadenza indicata in polizza. In caso di disdetta dell'assicurazione nei termini e con le modalità indicate, la copertura cessa alla data di scadenza indicata in polizza. In caso di mancata disdetta o se la disdetta è comunicata con modalità diverse od oltre il predetto termine, l'assicurazione si rinnoverà per un altro anno.

In caso di variazioni del premio o franchigie/scoperti o limiti di copertura applicati dalla Compagnia in sede di rinnovo tacito dell'assicurazione, ricordati che puoi disdire entro 1 mese dal giorno in cui ti è stato comunicato l'aumento del premio o la variazione delle franchigie/scoperti o dei limiti di copertura. Il recesso avrà effetto 30 gg. dopo la data di invio della comunicazione di disdetta.

Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

SOGESSUR S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia

Compagnia registrata in Francia, operante in Italia in regime di stabilimento – nr. Iscrizione I00094

Prodotto: "MULTIMOBILITY"
Edizione del 06/2022 (Ultima Edizione Disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

SOGESSUR S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Tiziano n. 32, 20145 Milano, Tel. 02.94.32.14.00, sito internet www.societegenerale-insurance.it, e-mail: info@societegenerale-insurance.it, PEC sogessur@pec.it

SOGESSUR S.A. è costituita nella forma giuridica di Société Anonyme. La Compagnia appartiene al gruppo Société Generale. La Sede Legale e la Direzione Generale sono stabilite in Francia, in Tour D2 – 17 bis place des Reflets – 92919 Parigi La Défense Cedex. La Compagnia è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimenti ACPR - Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. In virtù della notifica dell'ACPR all'IVASS il 15 marzo 2011 (numero di iscrizione all'elenco I dell'albo imprese IVASS I.00094), la Società opera in Italia in regime di stabilimento. La Compagnia è soggetta al controllo dell'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.

Il patrimonio netto di Sogessur risultante dall'ultimo bilancio approvato è pari ad €/mio 133 ed è costituito da capitale sociale per €/mio 68 ed altre riserve per €/mio 65. Il Solvency Capital Requirement (SCR) di Sogessur ammonta a €/mio 208 e il rapporto di copertura del Solvency Capital Requirement per mezzo dei fondi propri (Solvency 2) è pari al 132%. Il Minimum Capital Requirement (MCR) di Sogessur ammonta a €/mio 94 e il rapporto di copertura del Minimum Capital Requirement per mezzo dei fondi propri (Solvency 2) è pari al 216%.

I dati sopra riportati sono contenuti nella Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa, disponibile all'indirizzo https://www.assurances.societegenerale.com/uploads/tx_bisqnews/SOGESSUR_SFCR_2020_02.pdf.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Responsabilità Civile:** In caso di incidente causato dall'Assicurato durante l'utilizzo di un Hoverboard, Monopattino Elettrico, Monowheel, Segway, E-Bike, Biciclette, per uso privato a scopo ludico, svago, spostamento casa/lavoro, la Compagnia tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento, per capitale, interessi e spese, per i seguenti danni involontariamente causati a terzi:
 - Danni fisici a terzi:** ogni danno fisico e diretto alla persona di terzi che abbia come conseguenza la morte o lesioni personali, nei limiti dei Massimali e dedotti gli scoperti previsti e applicati per evento;
 - Danni a cose di terzi:** a seguito di sinistro che abbia comportato lesioni fisiche a terzi, ogni danno materiale e diretto causato dall'Assicurato a cose di terzi che abbia come conseguenza il deterioramento o la distruzione di beni materiali di proprietà di terzi, nei limiti dei Massimali e dedotti gli scoperti previsti e applicati per evento.


Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?


OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previste opzioni/personalizzazioni con riduzione del premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Pacchetto Argento	<p>Il Pacchetto Argento comprende le seguenti garanzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsabilità Civile prestata nei limiti dei seguenti massimali: <ul style="list-style-type: none"> • <u>Danni fisici a terzi</u>: Massimale 150.000€, applicato per evento • <u>Danni a cose di terzi</u>: Massimale 10.000€, applicato per evento - Tutela Legale: la Compagnia, nei limiti del Massimale di 1.000,00€ per evento, assumerà a proprio carico l'onere delle spese peritali e legali sostenute dall'Assicurato per la tutela giudiziale e stragiudiziale dei suoi interessi a seguito di sinistro occorso durante l'utilizzo per uso privato a scopo ludico, svago, spostamento casa/lavoro, di un Hoverboard, Monopattino Elettrico, Monowheel, Segway, E-Bike, Biciclette. <p>Il Contraente può optare per il Pacchetto Argento in sede di preventivo e, in ogni caso, al momento dell'acquisto della polizza.</p>
Pacchetto Oro	<p>Il Pacchetto Oro comprende le seguenti garanzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsabilità Civile prestata nei limiti dei seguenti massimali: <ul style="list-style-type: none"> • <u>Danni fisici a terzi</u>: Massimale 250.000€, applicato per evento • <u>Danni a cose di terzi</u>: Massimale 10.000€, applicato per evento - Tutela Legale: la Compagnia, nei limiti del Massimale di 5.000,00€ per evento, assumerà a proprio carico l'onere delle spese peritali e legali sostenute dall'Assicurato per la tutela giudiziale e stragiudiziale dei suoi interessi a seguito di sinistro occorso durante l'utilizzo per uso privato a scopo ludico, svago, spostamento casa/lavoro, di un Hoverboard, Monopattino Elettrico, Monowheel, Segway, E-Bike, Biciclette. - Infortuni del Conducente: la Compagnia, nei limiti del Massimale di 50.000,00€ per evento, copre gli infortuni subiti dall'Assicurato durante l'utilizzo per uso privato a scopo ludico, svago, spostamento casa/lavoro, di un Hoverboard, Monopattino Elettrico, Monowheel, Segway, E-Bike, Biciclette. <p>In caso di invalidità permanente pari al 100% - accertata in base alle Tabelle di Invalidità Permanente ANIA - o in caso di morte, la garanzia è prestata nei limiti del massimale di 50.000,00€ per evento.</p> <p>In caso di cumulo delle garanzie prestate (invalidità permanente e morte), l'indennizzo non potrà essere superiore al massimale indicato (50.000,00€) e applicato per evento.</p> <p>Il Contraente può optare per il Pacchetto Oro in sede di preventivo e, in ogni caso, al momento dell'acquisto della polizza.</p>
Pacchetto Platino	<p>Il Pacchetto Platino comprende le seguenti garanzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsabilità Civile prestata nei limiti dei seguenti massimali: <ul style="list-style-type: none"> • <u>Danni fisici a terzi</u>: Massimale 500.000€, applicato per evento • <u>Danni a cose di terzi</u>: Massimale 10.000€, applicato per evento - Tutela Legale: la Compagnia, nei limiti del Massimale di 10.000,00€ per evento, assumerà a proprio carico l'onere delle spese peritali e legali sostenute dall'Assicurato per la tutela giudiziale e stragiudiziale dei suoi interessi a seguito di sinistro occorso durante l'utilizzo per uso privato a scopo ludico, svago, spostamento casa/lavoro, di un Hoverboard, Monopattino Elettrico, Monowheel, Segway, E-Bike, Biciclette. - Infortuni del Conducente: la Compagnia, nei limiti del Massimale di 100.000,00€ per evento, copre gli infortuni subiti dall'Assicurato durante l'utilizzo per uso privato a scopo ludico, svago, spostamento casa/lavoro, di un Hoverboard, Monopattino Elettrico, Monowheel, Segway, E-Bike, Biciclette. <p>In caso di invalidità permanente pari al 100% - accertata in base alle Tabelle di Invalidità Permanente ANIA - o in caso di morte, la garanzia è prestata nei limiti del massimale di 100.000,00€ per evento.</p> <p>In caso di cumulo delle garanzie prestate (invalidità permanente e morte), l'indennizzo non potrà essere superiore al massimale indicato (100.000,00€) e applicato per evento.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rimborso spese per il proseguimento del viaggio: la Compagnia, sino ad un importo massimo di 30€ per sinistro e limitatamente a 2 sinistri per ciascuna annualità assicurativa, rimborsa i costi sostenuti dall'Assicurato per rientrare nel luogo di residenza o raggiungere il luogo di lavoro in taxi e/o in treno e/o in tram o metro a seguito di Guasto e/o Incidente al mezzo (Hoverboard, Monopattino Elettrico, Monowheel, Segway, E-Bike, Biciclette) che non ne consenta il normale utilizzo. - Rimborso Franchigia Noleggio: la Compagnia, sino ad un importo massimo di 500€ per sinistro, rimborsa all'Assicurato la franchigia applicata dalla società che presta Servizi di Sharing Mobility per i danni materiali e diretti subiti dal mezzo concesso in uso (Hoverboard, Monopattino Elettrico, Monowheel, Segway, E-Bike, Biciclette) a seguito di sinistro dovuto a

	<p>urto con un oggetto o collisione con un altro veicolo, uscita di strada, ribaltamento, caduta accidentale.</p> <p>Il Contraente può optare per il Pacchetto Platino in sede di preventivo e, in ogni caso, al momento dell'acquisto della polizza.</p>
--	---

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

 Ci sono limiti di copertura?	
---	--

<p>In caso di sinistro, sono previsti i seguenti scoperti/franchigie che individuano la parte del danno che rimarrà a carico dell'assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ! <u>Responsabilità Civile</u>: per ogni singolo sinistro, verranno applicati i seguenti scoperti: ! <u>Danni Fisici a terzi</u>: viene applicato uno scoperto del 10% con un minimo di 500€. ! <u>Danni a cose di terzi</u>: viene applicato uno scoperto del 10% con un minimo di 500€. ! <u>Infortuni del Conducente</u>: in caso di invalidità permanente inferiore al 100%, per ogni singolo sinistro, verrà applicata una franchigia pari al 10% di invalidità permanente qualora l'assicurato non indossasse il casco al momento del sinistro. L'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente tale soglia. <p>Oltre ai casi indicati nel DIP Danni, la Compagnia ha diritto di non pagare l'indennizzo principalmente nei seguenti casi:</p> <p><u>Responsabilità Civile</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ! danni subiti da terzi trasportati qualora il trasporto sia stato effettuato in deroga alle disposizioni normative vigenti ! suicidio o tentato suicidio, auto-lesioni ! partecipazione a furti, rapine e/o a qualsivoglia altro delitto e/o reato ! tutti i danni che non siano fisici e materiali ! danni provocati dall'assicurato durante l'utilizzo di un mezzo che, secondo la legislazione del luogo in cui si è verificato l'evento, è qualificato come veicolo a motore terrestre soggetto all'assicurazione obbligatoria RCA. <p><u>Tutela Legale</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ! oneri per sanzioni, multe, ammende, oblazioni ! oneri fiscali relativi alle spese di giudizio e ogni altro onere e spesa diverse dalle spese legali e peritali; ! difesa penale dell'Assicurato per delitto doloso o preterintenzionale che siano conseguenza di un Sinistro coperto dalla presente Assicurazione; ! controversie che abbiano come controparte e/o come litisconsorte e/o come parte la Compagnia, la Società di Gestione dei Sinistri, l'Intermediario, il Contraente dell'Assicurazione e/o tra persone a favore delle quali può operare la garanzia; ! controversie in materia fiscale e amministrativa; ! controversie relative a un Sinistro non coperto dalla presente Assicurazione in forza di una o più cause di limitazione ed esclusione dell'Assicurazione o relativo a un Sinistro occorso in presenza di particolari eventi naturali (come uragani, terremoti, frane) e/o eventi sociali (come guerre, invasioni, tumulti popolari) <p><u>Infortuni del Conducente</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ! inosservanza di norme di legge e regolamentari anche privati; ! assicurato sanzionato ai sensi degli artt. 186,186-bis e 187 C.d.S. e successive modifiche durante l'utilizzo del mezzo; ! mancato utilizzo del casco, se obbligatorio per Legge; ! mancato utilizzo di specifiche misure di protezione, se obbligatorie per Legge; ! suicidio o tentato suicidio, auto-lesioni; ! uso o detenzione di armi, incluse le armi da caccia e da guerra; ! partecipazione a furti, rapine e/o a qualsivoglia altro delitto e/o reato; ! partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti; ! infarto, ernie di qualsiasi tipo, comprese quelle discali, da qualunque causa determinate, lesioni muscolari determinate da sforzi in genere nonché le manifestazioni morbose causate da fatti emotivi; ! stato di malore o di incoscienza causato da infermità mentale, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici; 	
---	--

- ! imprese temerarie.
- ! danni indiretti quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: richieste di rimborso, rivalsa e/o surroga a qualsiasi titolo avanzate, da enti previdenziali e/o di assicurazione obbligatoria, enti ospedalieri, case di cura e/o enti pubblici.

Rimborso Spese per il proseguimento del viaggio

- ! immobilizzazione del mezzo non dovuta a guasto e/o incidente;
- ! guasti dovuti e/o conseguenti a neve e/o ad affondamento del Mezzo;
- ! guasti ripetitivi della stessa natura causati dalla mancata riparazione del Mezzo a seguito del primo intervento della Compagnia in forza della presente garanzia;
- ! costi di riparazione e di trasporto del Mezzo;
- ! cauzioni richieste dalla società di noleggio, in caso di mezzo concesso in uso all'Assicurato tramite Servizi di Sharing Mobility

Rimborso Franchigia Noleggiatore:

- ! sanzioni o multe imposte dalle autorità di polizia;
- ! corrispettivo per il noleggio o qualsiasi importo, diverso dalla franchigia dovuto dall'Assicurato al noleggiatore;
- ! franchigia per danni materiali che siano stati provocati al mezzo successivamente al termine del periodo di noleggio;
- ! costi di riparazione del Mezzo;
- ! la franchigia applicata a causa di danni derivanti da violazione di leggi e regolamenti.

Esclusioni comuni a tutte le garanzie:

- ! utilizzo di Mezzi non conformi alle caratteristiche tecniche e costruttive indicate dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 04.06.2019, pubblicato sulla G.U. n. 162 del 12.07.2019, e dalla Legge n. 28 del 08.02.2020 e 8un8Legge n. 156 del 09/11/2021;
- ! utilizzo dei Mezzi ove non ne è ammessa la circolazione ai sensi della normativa vigente applicabile al momento del Sinistro, ivi inclusi provvedimenti e ordinanze delle Autorità competenti;
- ! circolazione o utilizzo dei Mezzi in aree aeroportuali civili e militari, aree militari, autodromi e piste;
- ! danni provocati dall'Assicurato in caso di traino di veicoli o conduzioni di animali oppure nel caso in cui il mezzo venga trainato, limitatamente ai monopattini elettrici;
- ! l'utilizzo del Mezzo per acrobazie, eventi sportivi, competizioni, gare, rally, e loro sessioni di prova, nonché qualsiasi attività sportiva svolta in qualità di membro di un club o di un gruppo sportivo autorizzato;
- ! dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone autorizzate dall'Assicurato o delle persone appartenenti al nucleo familiare dell'Assicurato;
- ! uso di alcool, droghe, sostanze stupefacenti o allucinogene o altre sostanze simili ai sensi delle pertinenti disposizioni di legge;
- ! perdite pecuniarie indirette;
- ! atti terroristici e altre azioni violente motivate da fattori politici, sociali, ideologici o religiosi;
- ! energia nucleare o radiazioni nucleari;
- ! ogni atto accidentale che renda impossibile l'utilizzo dell'Assicurazione, incluse le proibizioni decise dalle Autorità locali, nazionali o internazionali;
- ! particolari eventi naturali (come uragani, terremoti, frane) e/o eventi sociali (come guerre, invasioni, tumulti popolari).




Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?


Cosa fare in caso di sinistro?


Denuncia di sinistro:

- L'assicurato e/o il contraente devono dare avviso alla Società di Gestione dei Sinistri entro 10 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza, pena la perdita o riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto. La comunicazione dell'avvenuto sinistro può essere effettuata alla Società di Gestione dei Sinistri tramite:
 - PEC all'indirizzo: posta.certificata@pec.coris.it,
 - oppure a mezzo raccomandata A.R. da inviarsi al seguente indirizzo: Coris Assistance 24ORE S.p.A., Corso Magenta 69/A, 20123 Milano,
 - oppure via fax al n° +39 02 20564.900.
- L'assicurato deve trasmettere la documentazione richiesta dalla Società di Gestione dei Sinistri necessaria a provare il diritto alla prestazione assicurativa.

	<p>Assistenza diretta/in convenzione: Non sono previste prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con la Compagnia</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: Non vi sono altre compagnie di assicurazione che si occupano della trattazione dei sinistri.</p> <p>Prescrizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> – I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno del verificarsi del fatto su cui si fonda il diritto.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o reticenti rese con dolo o colpa grave dal Contraente al momento della stipulazione dell'Assicurazione su circostanze che influiscono sulla corretta valutazione e assunzione del rischio o la mancata comunicazione in corso di contratto di ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento del rischio, possono comportare l'annullamento dell'assicurazione, oltre alla perdita parziale o totale del diritto alle garanzie assicurative.
Obblighi dell'impresa	La Compagnia provvederà a prestare l'indennizzo alle condizioni e modalità indicate nelle condizioni di assicurazione entro 90 gg. dall'espletamento degli accertamenti necessari alla valutazione e quantificazione dei danni. In caso di accertamento giudiziale del danno l'erogazione dell'indennizzo resterà sospesa sino alla data di esecutività della sentenza.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<ul style="list-style-type: none"> – Il premio deve essere pagato in un'unica soluzione prima dell'emissione della polizza, che viene rilasciata al completamento della procedura di acquisto. – In caso di rinnovo dell'Assicurazione il premio deve essere pagato in un'unica soluzione entro le ore 24.00 del giorno di scadenza indicato in Polizza. – E' possibile pagare il premio tramite assegno, bonifico o carta di credito oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla Legge.
Rimborso	<p>In caso di ripensamento entro 14 giorni dalla data di ricezione della Polizza che attesta la conclusione dell'assicurazione è previsto il rimborso della frazione di premio pagato relativa al periodo non goduto, dedotte le imposte di legge.</p> <p>In caso di recesso per variazioni del premio o franchigie/scoperti o limiti di copertura applicati dalla Compagnia in sede di rinnovo, è previsto il rimborso della frazione di premio pagato relativa al periodo non goduto, dedotte le imposte di legge.</p>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>La copertura assicurativa inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato, o dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio se successivo.</p> <p>L'Assicurazione ha durata annuale. L'assicurazione con durata annuale prevede il tacito rinnovo.</p>
Sospensione	<ul style="list-style-type: none"> - Se non si paga il premio di rinnovo dell'assicurazione annuale, la copertura assicurativa resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello di scadenza indicato in polizza e riprende dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferma restando la data di scadenza annuale indicata nella polizza di rinnovo. - Non è prevista la possibilità per il contraente e/o l'assicurato di sospendere l'assicurazione

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	<ul style="list-style-type: none"> - In caso di assicurazione conclusa mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente può recedere entro 14 giorni dalla data di ricezione della Polizza che attesta la conclusione dell'assicurazione mediante comunicazione scritta da inviare alla Compagnia o all'Intermediario, a mezzo Raccomandata A.R. o PEC. La comunicazione si considererà validamente effettuata se spedita entro i 14 giorni dalla data di ricezione della Polizza che attesta la conclusione dell'assicurazione. Farà fede il timbro postale di spedizione apposto sulla busta. - Per evitare che l'assicurazione si rinnovi tacitamente alla scadenza annuale, devi far pervenire alla Compagnia o all'Intermediario la comunicazione scritta di recesso almeno 30 gg. prima della data di scadenza indicata in Polizza a mezzo Raccomandata A.R. o PEC.
Risoluzione	L'assicurazione non prevede casi di risoluzione anticipata del contratto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto assicurativo Multimobility è rivolto a chi utilizza Hoverboard, Monopattino Elettrico, Monowheel, Segway, E-Bike, Biciclette, per uso privato a scopo ludico, svago, spostamento casa/lavoro, e intende assicurarsi per il rischio di responsabilità civile derivante dall'utilizzo di tali Mezzi, nonché personalizzare la copertura assicurativa contro i rischi di Infortuni del Conducente; Tutela Legale; Rimborsamento spese per rientrare a casa o raggiungere il posto di lavoro in caso di incidente o guasto durante l'utilizzo del Mezzo; Rimborsamento franchigia applicata dal noleggiatore per il mezzo concesso in uso attraverso i servizi di sharing mobility.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dall'Intermediario Assicurativo è pari a 10%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere presentati secondo le seguenti modalità: - via mail a: reclami@societegenerale-insurance.it , - per posta ordinaria a Société Générale Insurance – Ufficio Reclami - Via Tiziano 32, 20145 Milano - Italia, avendo cura di indicare i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; numero della polizza e nominativo del contraente; numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. La Compagnia provvederà a dare riscontro entro 45 giorni dalla data di ricezione del reclamo
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it , Info su: www.ivass.it Eventuali reclami relativi ai servizi offerti dalla Compagnia potranno essere rivolti anche all'Autorità di Vigilanza della Compagnia nel proprio Stato d'Origine: Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR- DCPC / SIR 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09).
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). Questa procedura è obbligatoria per poter procedere giudizialmente in caso di controversie aventi ad oggetto il contratto assicurativo.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. Questa procedura è obbligatoria per poter procedere giudizialmente solo in caso di domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro sino a 50.000€ (salvo che, in relazione quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: Imposta sul Premio: garanzia Responsabilità Civile 22,25%; garanzia Tutela Legale 21,25%; garanzia Infortuni del Conducente 2,5%; garanzia Perdite Pecuniarie 21,25%
---	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



SOCIETE GENERALE
Insurance

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIMOBILITY

**HOVERBOARD - MONOWHEEL - MONOPATTINI ELETTRICI - SEGWAY
E-BIKE - BICICLETTE**

Sogessur S.A. Rappresentanza Generale Per l'Italia

INDICE

A. Glossario	3
B. Condizioni di Assicurazione	5
Sezione 1 - Norme generali valide per tutte le Garanzie	5
Art. 1.1 – Oggetto dell’Assicurazione	5
Art. 1.2 - Mezzi per i quali è prestata la copertura assicurativa a favore dell’Assicurato	5
Art. 1.3 - Rischi esclusi e Cause di inoperatività dell’Assicurazione	5
Art. 1.4 - Modalità di conclusione dell’Assicurazione	5
Art. 1.6 – Opzione Garanzie Aggiuntive	6
Art. 1.7 - Premio assicurativo	6
Art. 1.8 – Effetto Copertura Assicurativa e Durata dell'Assicurazione	6
Art. 1.9 - Assicurazione Annuale – Tacito Rinnovo – Disdetta	6
Art. 1.10 - Recesso in caso di variazioni del Premio – Franchigie - Scoperti - Limiti di Copertura	6
Art. 1.11 – Validità Territoriale delle garanzie assicurative	7
Art. 1.12 – Dichiarazioni del Contraente	7
Art. 1.13 – Aggravamento del Rischio	7
Art. 1.14 – Altre Assicurazioni	7
Art. 1.15 – Richiesta Fraudolenta	7
Art. 1.16 – Obbligo di Salvataggio	7
Art. 1.17 – Diritto di Ripensamento in caso di Assicurazione conclusa a distanza	7
Art. 1.18 - Legge Applicabile, Foro competente e termini di prescrizione	8
Art. 1.19 – Oneri Fiscali	8
Art. 1.20 – Rinvio alle norme di legge	8
Art. 1.21 – Modalità di reclamo	8
Garanzie Prestate	9
Sezione 2 – Garanzia di Responsabilità Civile	9
Art. 2.1. – Oggetto della Garanzia Responsabilità Civile	9
Art. 2.2 – Cause di inoperatività della Garanzia Responsabilità Civile	9
Art. 2.3 - Soggetti esclusi dalla Garanzia Responsabilità Civile	10
Art. 2.5 – Esclusioni e limitazioni Garanzia Responsabilità Civile	11
Sezione 3 – Garanzie Aggiuntive	11
Sezione 3.1 – Garanzia Tutela Legale	11
Art. 3.1.1 – Oggetto della Garanzia Tutela Legale	11
Art. 3.1.2 – Scelta del Legale	11

Art. 3.1.3 – Massimali	11
Art. 3.1.4 – Modalità di erogazione delle Prestazioni	12
Art. 3.1.5 - Esclusioni e limitazioni Garanzia Tutela Legale	12
Sezione 3.2 – Garanzia Infortuni del Conducente	12
Art. 3.2.1 – Oggetto della Garanzia Infortuni Conducente	12
Art. 3.2.2 – Rischi esclusi e Cause di inoperatività della Garanzia Infortuni Conducente	12
Art. 3.2.3 – Massimali e Franchigie applicati per evento	13
Art. 3.2.4 – Criteri di indennizzabilità	13
Art. 3.2.5 – Indennizzo in caso di Morte	13
Art. 3.2.6 – Esclusioni e limitazioni Garanzia Infortuni Conducente	14
Sezione 3.3 – Garanzia Perdite Pecuniarie	14
Rimborso Spese per il proseguimento del viaggio	14
Art. 3.3.1 – Oggetto Garanzia Rimborso Spese per il proseguimento del viaggio	14
Art. 3.3.2 – Esclusioni e limitazioni Garanzia Rimborso Spese per il proseguimento del viaggio	14
Garanzia Rimborso Franchigia Noleggio	14
Art. 3.3.3 - Oggetto Garanzia Rimborso Franchigia Noleggio	14
Art. 3.3.4 - Esclusioni e limitazioni Garanzia Rimborso Franchigia Noleggio	15
Sezione 4 – Esclusioni e limitazioni valide per tutte le Garanzie prestate	15
Sezione 5 – Cosa fare in caso di Sinistro	15
Art. 5.1.1 - Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di Sinistro	15
Art. 5.1.2 - Procedura di Indennizzo e di Risarcimento Danni	16
Art. 5.1.3 - Gestione delle vertenze	16

A. Glossario

Ai seguenti termini la Compagnia e il Contraente attribuiscono convenzionalmente i seguenti significati:

- **Annualità Assicurativa:** periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di effetto della copertura assicurativa come indicata nella Polizza rilasciata al momento della stipula dell'Assicurazione.
- **Aree Equiparate alle Strade di Uso Pubblico:** Aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui può accedere una molteplicità di veicoli, quali, a titolo esemplificativo: le stazioni di servizio, i parcheggi dei supermercati, i cantieri aperti al pubblico.
- **Aree Pedonali:** zona interdetta alla circolazione dei veicoli.
- **Aree Private:** Aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui possono accedere soltanto i veicoli autorizzati, quali, a titolo esemplificativo: cortili condominiali, cantieri recintati, ecc.
- **Aree Aeroportuali:** Aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili civili e militari.
- **Assicurato:** il soggetto indicato in polizza, cittadino italiano residente in Italia, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione. In caso di opzione di "Multimobility Individuale" la persona indicata in Polizza; in caso di opzione "Multimobility Famiglia" la persona indicata in Polizza, i suoi congiunti ed i suoi figli conviventi, come risultanti dallo Stato di Famiglia.
- **Assicurazione:** il presente contratto di Assicurazione.
- **Beneficiario:** in caso di Infortunio con decesso dell'Assicurato, i soggetti a cui la Compagnia deve liquidare l'Indennizzo.
- **Biciclette:** velocipede a due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul velocipede.
- **Codice delle Assicurazioni Private:** Decreto Legislativo n. 209/2005 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
- **Codice della Strada:** Decreto Legislativo n. 285/1992 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
- **Compagnia:** Sogessur S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia.
- **Conclusione del Contratto:** il Contratto si intende concluso nel momento in cui, a seguito della conclusione del processo di acquisto, la Compagnia emette la Polizza in conformità all'art. 1.4 della presente Assicurazione.
- **Contraente:** il soggetto che stipula l'Assicurazione. Il Contraente può essere solo una persona fisica, residente in Italia e di età non inferiore a 18 anni compiuti.
- **DIP Danni:** l'IPID, ossia il documento informativo per i prodotti assicurativi danni, come disciplinato dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/1469 dell'11 agosto 2017 che stabilisce un formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo.
- **DIP Aggiuntivo o DIP Aggiuntivo Danni:** Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi.
- **E-bike:** velocipede a due ruote con pedalata assistita, dotata di un Motore ausiliario elettrico **avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW** la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i **25 km/h** o prima se il ciclista smette di pedalare.
- **Franchigia:** Parte del danno risarcibile, espressa in misura fissa o in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro e che viene dedotto dall'ammontare dell'Indennizzo.
- **Guasto:** mancato funzionamento del Mezzo o di sue parti dovuto ad usura, difetto o rottura, tale da rendere impossibile l'utilizzo del Mezzo in condizioni normali.
- **Hoverboard:** dispositivo auto-bilanciato - certificato CE ai sensi della Direttiva 2006/42/CE - la cui velocità massima non supera i **20 Km/h** e avente le caratteristiche costruttive indicate nel Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 04.06.2019 (G.U. Serie Generale n. 162 del 12.07.2019). Se il dispositivo è in grado di sviluppare una velocità massima superiore a 20 Km/h, dovrà essere dotato di regolatore di velocità configurabile in modo da non superare la velocità massima di 20 Km/h. Per la circolazione dopo il tramonto o in condizioni di scarsa visibilità diurna, il dispositivo dovrà essere altresì dotato di luce anteriore bianca o gialla fissa e cartarinfanganti rossi o luce rossa fissa collocati nella parte posteriore.
- **Incidente:** qualsiasi evento accidentale connesso alla circolazione e all'utilizzo dei Mezzi – collisione con altro veicolo, urto con ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada – che provochi danni al Mezzo tali da provocarne l'immobilizzo immediato o tale da comprometterne il normale uso.
- **Indennizzo:** la prestazione dovuta all'Assicurato dalla Compagnia in caso di Sinistro indennizzabile ai sensi della presente Assicurazione.
- **Infortunio:** ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
- **Intermediario:** l'intermediario dell'Assicurazione.
- **Invalità Permanente:** perdita o riduzione definitiva e irrimediabile della capacità a qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.
- **Legge:** normativa vigente in materia.
- **Massimale:** Somma sino alla cui concorrenza è prestata l'Assicurazione.
- **Mezzo o Mezzi:** Biciclette - E-Bike – Hoverboard – Monopattini Elettrici – Monowheel – Segway, come descritti in Glossario.
- **Monopattini Elettrici:** dispositivo non auto-bilanciato - certificato CE ai sensi della Direttiva 2006/42/CE - dotato di motore elettrico avente potenza nominale massima non superiore a 500 W e di segnalatore acustico, la cui velocità massima non supera i **20 Km/h** e avente le caratteristiche costruttive indicate nel Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 04.06.2019 (G.U. Serie Generale n. 162 del 12.07.2019) e delle successive normative Legge n. 28 del 08.02.2020 e Legge n. 156 del 09/11/2021. Se il dispositivo è in grado di sviluppare una velocità massima superiore a 20 Km/h, dovrà essere dotato di regolatore di velocità configurabile in modo da non superare la velocità massima di 20 Km/h. Per la circolazione

dopo il tramonto o in condizioni di scarsa visibilità diurna, il dispositivo dovrà essere altresì dotato di luce anteriore bianca o gialla fissa e cartarinfrangenti rossi o luce rossa fissa collocati nella parte posteriore.

- **Monowheel:** dispositivo auto-bilanciato- certificato CE ai sensi della Direttiva 2006/42/CE - la cui velocità massima non supera i **20 Km/h** e avente le caratteristiche costruttive indicate nel Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 04.06.2019 (G.U. Serie Generale n. 162 del 12.07.2019). Se il dispositivo è in grado di sviluppare una velocità massima superiore a 20 Km/h, dovrà essere dotato di regolatore di velocità configurabile in modo da non superare la velocità massima di 20 Km/h. Per la circolazione dopo il tramonto o in condizioni di scarsa visibilità diurna, il dispositivo dovrà essere altresì dotato di luce anteriore bianca o gialla fissa e cartarinfrangenti rossi o luce rossa fissa collocati nella parte posteriore.
- **Piste Ciclabili:** parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.
- **Percorsi Promiscui:** percorsi pedonali e ciclabili.
- **Polizza:** il documento contrattuale che prova la stipula dell'Assicurazione.
- **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia, comprensiva degli oneri fiscali posti dalla Legge a carico del Contraente e delle provvigioni riconosciute dalla Compagnia all'Intermediario.
- **Residenza:** il luogo di Dimora Abituale dell'Assicurato.
- **Responsabile del Trattamento Dati:** l'Intermediario e la Società di Gestione dei Sinistri.
- **Responsabile della Protezione Dati (RPD):** con riferimento alla Compagnia: DPO@societegenerale-insurance.it.; con riferimento all'Intermediario e alla Società di gestione Sinistri: DFF S.r.l., Via Torino n. 7, cap. 11100 – Aosta, mail ordinaria: segreteria@dffsrl.com – posta elettronica certificata PEC: dffsrl@pec.it
- **Rischio:** La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
- **Risarcimento:** la somma dovuta dalla Compagnia ai terzi danneggiati in caso di Sinistro liquidabile ai sensi dell'Assicurazione
- **Segway:** dispositivo auto-bilanciato - certificato CE ai sensi della Direttiva 2006/42/CE - dotato di segnalatore acustico, la cui velocità massima non superi i **20 Km/h** e avente le caratteristiche costruttive indicate nel Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 04.06.2019 (G.U. Serie Generale n. 162 del 12.07.2019). Se il dispositivo è in grado di sviluppare una velocità massima superiore a 20 Km/h, dovrà essere dotato di regolatore di velocità configurabile in modo da non superare la velocità massima di 20 Km/h. Per la circolazione dopo il tramonto o in condizioni di scarsa visibilità diurna, il dispositivo dovrà essere altresì dotato di luce anteriore bianca o gialla fissa e cartarinfrangenti rossi o luce rossa fissa collocati nella parte posteriore.
- **Scoperto:** la parte di danno, espressa in misura percentuale, che per ogni Sinistro rimane a carico dell'Assicurato
- **Servizi di Sharing Mobility:** Servizi di mobilità cittadina autorizzati dai Comuni che consentono l'utilizzo in condivisione dei Mezzi per gli spostamenti all'interno delle città.
- **Set informativo:** l'insieme dei documenti che sono predisposti e consegnati unitariamente all'Assicurato prima della conclusione del contratto, comprendente: DIP Danni, DIP Aggiuntivo Danni e Condizioni di Assicurazione.
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
- **Società di Gestione dei Sinistri:** Coris Assistance 24ORE S.p.A., C.so Magenta n. 69/A, 20123, Milano (MI).
- **Stato di Famiglia:** certificato rilasciato dall'Anagrafe Comunale e attestante i componenti della famiglia anagrafica
- **Strada:** L'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
- **Titolare del Trattamento Dati:** Sogessur S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Tiziano n. 32, cap. 20145, Milano.

B. Condizioni di Assicurazione

Sezione 1 - Norme generali valide per tutte le Garanzie

Art. 1.1 – Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicurazione, ferme le condizioni, esclusioni, limiti e Massimali previsti dal presente contratto, copre i danni involontariamente causati a terzi durante l'utilizzo da parte dell'Assicurato di un Hoverborad, Monopattino Elettrico, Monowheel, Segway, E-Bike, Biciclette, per uso privato a scopo ludico, svago, spostamento casa/lavoro. L'Assicurazione, ferme le condizioni, esclusioni, limiti e Massimali previsti dal presente contratto, prevede garanzie aggiuntive per la Tutela Legale; per gli Infortuni subiti dall'Assicurato durante l'utilizzo dei predetti Mezzi; per il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per rientrare a casa o raggiungere il luogo di lavoro a seguito di Guasto o Incidente del Mezzo; nonché per il rimborso delle franchigie applicate dalla società di noleggio del Mezzo concesso in uso all'Assicurato tramite Servizi di Sharing Mobility.

Tutte le garanzie menzionate nel presente articolo sono prestate in secondo rischio.

Art. 1.2 - Mezzi per i quali è prestata la copertura assicurativa a favore dell'Assicurato

- Hoverborad, Monowheel, Monopattini Elettrici, Segway: certificati CE ai sensi della Direttiva 2006/42/CE, aventi caratteristiche tecniche e costruttive conformi a quelle indicate nel Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 04.06.2019 (G.U. Serie Generale n. 162 del 12.07.2019) e dalle successive normative Legge n. 28 del 08.02.2020 e Legge n. 156 del 09/11/2021;
- E-Bike con motore ausiliario elettrico con potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione si riduce progressivamente e si interrompe quando il velocipede raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare
- Biciclette: velocipede a due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul velocipede.

Art. 1.3 - Rischi esclusi e Cause di inoperatività dell'Assicurazione

L'Assicurazione non è operante in caso di:

- utilizzo di Mezzi diversi da quelli previsti dall'art. 1.2) (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: monopattini a propulsione muscolare; veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, ecc.);
- utilizzo di Hoverboard, Monopattino Elettrico, Monowheel, Segway, E-bike aventi caratteristiche tecniche e costruttive diverse da quanto previsto dall'art. 1.2), o per successiva modifica o potenziamento;
- utilizzo di Hoverboard, Monopattino Elettrico, Monowheel, Segway, E-bike, Biciclette, per finalità diverse da uso privato a scopo ludico, svago, spostamento casa/lavoro (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: uso professionale, anche occasionale; trasporto di cose o persone remunerato, anche se occasionale; ecc.)

L'Assicurazione non copre la responsabilità civile obbligatoria RCA.

Art. 1.4 - Modalità di conclusione dell'Assicurazione

L'Assicurazione può essere acquistata come contratto individuale ("Multimobility Individuale") oppure per assicurare tutti i componenti del nucleo familiare indicati nello Stato di Famiglia ("Multimobility Familiare").

L'Assicurazione può essere stipulata solo da persona fisica, residente in Italia e di età non inferiore a 18 anni compiuti.

A seguito del pagamento del premio e della verifica positiva di eventuali documenti, l'Assicurazione si conclude con l'emissione della Polizza che viene rilasciata a completamento della procedura di acquisto.

In caso di acquisto on-line dell'Assicurazione, la documentazione precontrattuale e contrattuale viene trasmessa via e-mail al Contraente all'indirizzo di posta elettronica comunicato in sede di procedura di acquisto.

Successivamente alla conclusione dell'Assicurazione, il Contraente può chiedere in qualsiasi momento di ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale su supporto cartaceo e/o di poter modificare le successive modalità di trasmissione.

Art. 1.5 – Persone Assicurabili

In caso di acquisto dell'Assicurazione "Multimobility Individuale", è assicurata la persona indicata in Polizza.

In caso di acquisto dell'Assicurazione "Multimobility Familiare", è assicurata la persona indicata in Polizza, i suoi congiunti e figli conviventi, come risultanti dallo Stato di Famiglia rilasciato dal Comune di residenza della persona indicata in Polizza.

Con riferimento ai Monopattini Elettrici, che siano destinati alla circolazione su Strada e sulle Aree Equiparate alle Strade di Uso Pubblico nei limiti previsti dalla normativa vigente possono essere assicurati i maggiorenni e i minorenni di età non inferiore a 14 anni.

Con riferimento a Hoverborad, Monowheel, Segway che siano destinati alla circolazione su Strada e sulle Aree Equiparate alle Strade di Uso Pubblico nei limiti previsti dalla normativa vigente possono essere assicurati i maggiorenni e i minorenni solo se titolari di patente di categoria AM, A1 o B1.

Limitatamente alle E-Bike e alle Biciclette possono essere assicurati sia i maggiorenni sia i minorenni. Non è previsto alcun obbligo di patente per condurre le E-Bike.

Art. 1.6 – Opzione Garanzie Aggiuntive

L'Assicurazione è prestata secondo pacchetti predefiniti dalla Compagnia e opzionabili dal Contraente al momento dell'acquisto dell'Assicurazione, come di seguito definiti:

- **Pacchetto Argento:** che include le garanzie di Responsabilità Civile - Tutela Legale;
- **Pacchetto Oro:** che include le garanzie di Responsabilità Civile - Tutela Legale - Infortuni del Conducente;
- **Pacchetto Platino:** che include le garanzie di Responsabilità Civile - Tutela Legale - Infortuni del Conducente – Rimborso Spese per il proseguimento del viaggio – Rimborso Franchigia Noleggio.

Successivamente alla stipula dell'Assicurazione non è possibile modificare la scelta del Pacchetto selezionato.

Art. 1.7 - Premio assicurativo

Il premio deve essere pagato in un'unica soluzione per il periodo di assicurazione scelto al momento dell'acquisto dell'Assicurazione.

Il Premio è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla Tariffa in vigore al momento della conclusione dell'Assicurazione ed è comprensivo delle imposte e delle provvigioni riconosciute dalla Compagnia all'Intermediario.

Il Premio può essere pagato mediante assegno, bonifico bancario, carta di credito oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla Legge.

Art. 1.8 – Effetto Copertura Assicurativa e Durata dell'Assicurazione

Le garanzie acquistate saranno operanti dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza se il Premio è stato pagato, o dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio se successivo, sino alle ore 24.00 della data di scadenza dell'Assicurazione indicata in Polizza.

L'Assicurazione ha durata annuale.

Sono operanti unicamente le garanzie richiamate in Polizza.

Art. 1.9 - Assicurazione Annuale – Tacito Rinnovo – Disdetta

L'Assicurazione prevede il tacito rinnovo qualora non venga data disdetta almeno 30 gg. prima della data di scadenza annuale indicata in Polizza.

La comunicazione di disdetta deve essere data per iscritto a mezzo Raccomandata A.R. o PEC, da spedirsi alla Compagnia o all'Intermediario ai seguenti indirizzi:

- Intermediario: B2C Innovation S.p.A. - C.so Magenta n. 69/A, 20123, Milano (MI) – PEC: b2c@pec.coris.it
- Compagnia: Sogessur S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Tiziano n. 32, cap. 20145, Milano (MI) – PEC: sogessur@pec.it

La Raccomandata o la PEC di disdetta dovrà pervenire alla sede legale della Compagnia o dell'Intermediario almeno 30 gg. prima della data di scadenza indicata in Polizza. In caso di disdetta dell'Assicurazione, la copertura cessa alla data di scadenza annuale indicata in Polizza. In caso di mancata disdetta o in caso di comunicazione di disdetta inviata con modalità diverse dalla Raccomandata A.R. o PEC od oltre il predetto termine, l'Assicurazione si rinnoverà per un altro anno.

In caso rinnovo dell'Assicurazione, se il Contraente non paga i Premi successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza indicata in Polizza e riprenderà dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia di esigere il pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c.

Art. 1.10 - Recesso in caso di variazioni del Premio – Franchigie - Scoperti - Limiti di Copertura

In sede di rinnovo dell'Assicurazione, la Compagnia può dover modificare il Premio assicurativo, le Franchigie/Scoperti o i limiti di copertura. Se la variazione non risulta da una modifica delle aliquote fiscali, l'Assicurato può recedere dall'Assicurazione entro 1 (un) mese dal giorno in cui gli è stato comunicato l'aumento del Premio, la nuova Franchigia/Scoperto o i nuovi limiti di copertura.

La comunicazione di recesso deve essere data per iscritto a mezzo Raccomandata A.R. o PEC, da spedirsi alla Compagnia o all'Intermediario ai seguenti indirizzi:

- Intermediario: B2C Innovation S.p.A. - C.so Magenta n. 69/A, 20123, Milano (MI) – PEC: b2c@pec.coris.it
- Compagnia: Sogessur S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Tiziano n. 32, cap. 20145, Milano (MI) – PEC: sogessur@pec.it

Il recesso ha effetto 30 giorni dopo la data di invio della Raccomandata A.R. o della PEC a mezzo della quale l'Assicurato ha comunicato la volontà di recedere dall'Assicurazione.

Il rateo di Premio che rimane dovuto per il periodo compreso tra la scadenza precedente e la data di efficacia del recesso viene calcolato sulla base della vecchia tariffa.

Art. 1.11 – Validità Territoriale delle garanzie assicurative

L'Assicurazione è valida per gli eventi che si verificano in tutto il Mondo.

Art. 1.12 – Dichiarazioni del Contraente

L'Assicurazione è stipulata sulla base delle dichiarazioni del Contraente; quest'ultimo deve rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul Rischio da assicurare e si impegna a verificare i dati e le informazioni riportate sulla Polizza, inclusa la presenza delle garanzie richieste.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. c.c., le dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal Contraente al momento della stipulazione dell'Assicurazione su circostanze che influiscono sulla corretta valutazione e assunzione del Rischio possono comportare l'annullamento dell'Assicurazione, se il Contraente ha agito con dolo o colpa grave. In tal caso la Compagnia ha diritto ai Premi relativi all'Annualità Assicurativa in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo anno. **Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, la Compagnia può recedere dall'Assicurazione**, ferma restando la facoltà del Contraente di richiedere la prosecuzione del contratto versando la differenza sul maggior Premio dovuto.

Qualora si verifichi un Sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Compagnia, o prima che quest'ultima abbia dichiarato di voler annullare o recedere dal contratto, **il pagamento del danno non è dovuto se il Contraente ha agito con dolo. Se, invece, il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, il pagamento del danno è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.**

Art. 1.13 – Aggravamento del Rischio

Per tutta la durata dell'Assicurazione, il Contraente deve comunicare ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento del Rischio.

La comunicazione deve essere fatta per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o PEC da inviarsi alla Compagnia o all'Intermediario. Ai sensi dell'art. 1898 c.c. la Compagnia può recedere dall'Assicurazione, dandone comunicazione per iscritto al Contraente entro 1 (un) mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del Rischio. Il recesso ha effetto immediato se l'aggravamento è tale per cui la Compagnia non avrebbe consentito l'Assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l'aggravamento del Rischio è tale per cui per l'Assicurazione sarebbe stato richiesto un Premio maggiore. Spettano in ogni caso alla Compagnia i Premi relativi all'Annualità Assicurativa in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, la Compagnia non risponde qualora l'aggravamento sia tale per cui la Compagnia non avrebbe consentito l'Assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento della stipula dell'Assicurazione; altrimenti la somma è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il Premio pagato e quello che sarebbe stato richiesto se il maggiore Rischio fosse stato conosciuto al momento della stipula dell'Assicurazione.

Art. 1.14 – Altre Assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Compagnia o alla Società di Gestione dei Sinistri l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio; in caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 c.c.

Art. 1.15 – Richiesta Fraudolenta

Qualora il Contraente e/o l'Assicurato avanzassero una richiesta intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia in relazione all'ammontare del risarcimento richiesto sia altrimenti, l'Assicurato decadrà dal diritto agli indennizzi assicurativi di cui all'Assicurazione.

Art. 1.16 – Obbligo di Salvataggio

Ai sensi dell'art. 1914 c.c., l'Assicurato è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Qualora l'Assicurato non adempia colposamente o dolosamente l'obbligo del salvataggio, la Compagnia avrà diritto di non pagare o di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi dell'art. 1915 c.c..

Art. 1.17 – Diritto di Ripensamento in caso di Assicurazione conclusa a distanza

In caso di Assicurazione conclusa a distanza, il Contraente, entro 14 giorni dalla data di ricezione della Polizza rilasciata dalla Compagnia, ha il diritto di recedere dall'Assicurazione. Il Contraente, entro il predetto termine, dovrà darne comunicazione scritta all'Intermediario e/o alla Compagnia mediante raccomandata A.R. o PEC ai seguenti indirizzi:

- **Intermediario: B2C Innovation S.p.A. - C.so Magenta n. 69/A, 20123, Milano (MI) – PEC: b2c@pec.coris.it**
- **Compagnia: Sogessur S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Tiziano n. 32, cap. 20145, Milano (MI) – PEC: sogessur@pec.it**

Ai fini dell'esercizio del diritto di ripensamento, in caso di raccomandata A.R. farà fede la data del timbro postale apposto sulla busta; in caso di comunicazione via PEC, farà fede la data di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata alla casella PEC della Compagnia o dell'Intermediario. La Compagnia provvederà a restituire al Contraente il rateo di Premio pagato e non goduto, al netto degli oneri posti a carico del Contraente per Legge.

Art. 1.18 - Legge Applicabile, Foro competente e termini di prescrizione

All'Assicurazione si applica la Legge Italiana. In caso di controversie, il Foro competente è quello del luogo di residenza o della sede legale del Contraente. Ai sensi dell'art. 2952 c.c., i diritti derivanti dall'Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Art. 1.19 – Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali e gli altri oneri stabiliti per Legge relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.20 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato dalla presente Assicurazione si applicano le norme di Legge.

Art. 1.21 – Modalità di reclamo

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri possono essere presentati secondo le seguenti modalità: via mail a: reclami@societegenerale-insurance.it, per posta ordinaria a Société Générale Insurance Via Tiziano 32, 20145 Milano - Italia, avendo cura di indicare i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; numero della Polizza e nominativo del Contraente; numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. Sarà cura della Compagnia fornire risposta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente. Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente o sia tardiva, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (fax: 06-42.133.745 - 06.42.133.353 o via PEC all'indirizzo: ivass@pec.ivass.it) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito www.ivass.it/come presentare un reclamo, avendo cura di indicare i seguenti dati: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo presentato all'impresa di Assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere compiutamente le relative circostanze. Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del Sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all'IVASS, secondo le modalità sopra indicate. Eventuali reclami relativi ai servizi offerti dalla Compagnia potranno essere rivolti anche all'Autorità di Vigilanza della Compagnia nel proprio Stato d'Origine: Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR- DCPC / SIR 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di Assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Compagnia, il Reclamante, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, potrà utilizzare altresì sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie quali:

a) la mediazione civile disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 che la prevede come condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile in materia di contratti assicurativi. Tale procedura si attiva presentando una domanda ad uno degli Organismi di mediazione scelto liberamente dalla parte, tra quelli territorialmente competenti. Il responsabile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovranno parteciparvi con l'assistenza di un avvocato. Se la conciliazione ha un esito positivo, il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore, al quale è allegato il testo dell'accordo;

b) la negoziazione assistita, disciplinata dalla legge n. 162/2014, che la prevede come condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (salvo che, in relazione quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). Tale procedura si instaura tramite invito, di una parte all'altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l'assistenza dei rispettivi avvocati.

Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento dei procedimenti sopra descritti qualora siano previsti quali condizioni di procedibilità per l'esperimento dell'azione civile.

Garanzie Prestate
Sezione 2 – Garanzia di Responsabilità Civile
Art. 2.1. – Oggetto della Garanzia Responsabilità Civile

La Compagnia, **ferme le condizioni, esclusioni, limiti e Massimali precisati nelle presenti Condizioni di Assicurazione**, tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di Risarcimento, per capitale, interessi e spese, per danni involontariamente causati alla persona di terzi e/o a cose di terzi in presenza di lesioni fisiche a terzi, **durante l'utilizzo dei Mezzi da parte dell'Assicurato per uso privato a scopo amatoriale, ludico, svago, spostamento casa/lavoro e a condizione che il Sinistro sia occorso in conseguenza di:**

- circolazione dei Mezzi su Strada e Aree Equiparate alle Strade di Uso Pubblico, nei limiti in cui detta circolazione è ammessa in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari o provvedimenti delle Autorità competenti, nonché nelle Aree Private, ad esclusione delle aree aeroportuali civili e militari, aree militari, autodromi e piste;
- utilizzo dei Mezzi in Aree pedonali, Piste Ciclabili o sui Percorsi Promiscui, nei limiti in cui detto utilizzo è ammesso in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari o provvedimenti delle Autorità competenti.

Art. 2.2 – Cause di inoperatività della Garanzia Responsabilità Civile

La garanzia di Responsabilità Civile non è operante in caso di:

- circolazione dei Mezzi su Strada, Aree Equiparate alle Strade di Uso Pubblico e Aree Private se la circolazione in dette zone è vietata dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari o provvedimenti delle Autorità competenti;
- utilizzo dei Mezzi su Aree pedonali, Piste Ciclabili o Percorsi Promiscui se l'utilizzo dei Mezzi in dette aree è vietato dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari o provvedimenti delle Autorità competenti;
- verificarsi dell'evento in un Paese in cui l'utilizzo dei Mezzi richiede un'assicurazione obbligatoria per la circolazione su strada dei veicoli a motore o qualsiasi altro tipo di assicurazione obbligatoria, questo non sarà coperto dal presente contratto;
- in tutti i casi in cui, per una qualsiasi fase della mobilità connessa all'utilizzo dei Mezzi, sia necessaria per legge un'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile nel Paese di utilizzo del Mezzo.



In Italia, dove posso usare o circolare su Strada con il mio Hoverboard, Monowheel, Monopattino Elettrico o Segway?

A) Circolazione Urbana

L'utilizzo in ambito urbano di un Hoverboard, Monowheel, Monopattino Elettrico o Segway è consentito solo nei Comuni che hanno aderito alla sperimentazione prevista dal D.M. sulla micro-mobilità pubblicato sulla G.U. 162 del 12 luglio 2019, dalle successive normative Legge n. 28 del 08 Febbraio 2020 e Legge n. 156 del 9/11/2021, come di seguito specificato:

Tipologia	Velocità	Circolazione Urbana dei dispositivi elettrici		
		Piste Ciclabili e Percorsi Promiscui Pedonali e Ciclabili	Aree Pedonali	Zone 30 ed assimilabili
Monowheel	≤ 6 Km/h	Non Ammesso	Ammesso	Non Ammesso
	6 Km/h < v ≤ 20 Km/h		Non Ammesso	
Hoverboard	≤ 6 Km/h	Non Ammesso	Ammesso	Non Ammesso
	6 Km/h < v ≤ 20 Km/h		Non Ammesso	
Segway	≤ 6 Km/h	Non Ammesso	Ammesso	Non Ammesso
	6 Km/h < v ≤ 20 Km/h	Ammesso	Non Ammesso	Ammesso
Monopattini Elettrici	≤ 6 Km/h	Non Ammesso	Ammesso	Non Ammesso
	6 Km/h < v ≤ 20 Km/h	Ammesso	Ammesso	Ammesso

Ogni Comune può decidere autonomamente di limitare le aree di circolazione rispetto a quelle indicate nella Tabella.

Limitatamente ai Monopattini Elettrici e nei limiti della velocità massima di 20Km/h, è consentita la circolazione anche sulle strade urbane con limite di velocità di 50 Km/h ove è ammessa la circolazione di velocipedi.

B) Circolazione sulle strade extra-urbane

Sulle strade extra-urbane dotate di piste ciclabili, è ammessa unicamente la circolazione di Monopattini Elettrici all'interno delle piste ciclabili.



AVVERTENZA

La circolazione e l'utilizzo all'Estero dei Mezzi potrebbero essere soggetti ad ulteriori o diverse limitazioni. Sii consapevole delle regole della circolazione prima di utilizzare il veicolo.

Ricordati che se sei all'Estero e il Paese in cui Ti trovi richiede una Polizza RCA per la circolazione del Mezzo o un altro tipo di assicurazione obbligatoria per legge, la presente Assicurazione non copre questi rischi.

Art. 2.3 - Soggetti esclusi dalla Garanzia Responsabilità Civile

Non sono considerati terzi e, pertanto, sono esclusi dal beneficio della copertura assicurativa:

- il coniuge e il convivente more uxorio dell'Assicurato;
- i genitori dell'Assicurato;
- i figli dell'Assicurato;
- qualsiasi altro parente o affine o convivente con l'Assicurato, come definiti dagli artt. 74 e ss. codice civile;
- qualsiasi persona iscritta nello Stato di Famiglia dell'Assicurato;
- le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio prestato a favore dell'Assicurato

Art. 2.4 – Danni coperti – Massimali – Scoperti e Minimi

La garanzia di Responsabilità Civile, nei limiti dei seguenti Massimali, Scoperti e Minimi, copre:

- **Danni fisici a terzi:** a seguito di Sinistro indennizzabile ai sensi della presente Assicurazione, è coperto ogni danno fisico diretto alla persona di terzi che abbia come conseguenza la morte o lesioni personali, **nei limiti dei seguenti Massimali, dedotto lo Scoperto e relativo minimo applicabile:**

Garanzia Responsabilità Civile	Massimale per evento	Scoperto e Minimo applicato
Pacchetto Argento	150.000€	Scoperto 10%, con un minimo di 500€
Pacchetto Oro	250.000€	Scoperto 10%, con un minimo di 500€
Pacchetto Platinumo	500.000€	Scoperto 10%, con un minimo di 500€

- **Danni a cose di terzi:** a seguito di Sinistro indennizzabile ai sensi della presente Assicurazione che abbia causato danni fisici a terzi, è coperto ogni danno materiale e diretto causato dall'Assicurato a cose di terzi che abbia come conseguenza il deterioramento o la distruzione di beni materiali di proprietà di terzi, **nei limiti dei seguenti Massimali, dedotto lo Scoperto e relativo minimo applicabile:**

Garanzia Responsabilità Civile	Massimale per evento	Scoperto e Minimo applicato
Pacchetto Argento	10.000€	Scoperto 10%, con un minimo di 500€
Pacchetto Oro	10.000€	Scoperto 10%, con un minimo di 500€
Pacchetto Platinumo	10.000€	Scoperto 10%, con un minimo di 500€

I Massimali, gli Scoperti e relativi minimi sono applicati per evento



Come funziona il Risarcimento?

Danni Fisici a Terzi: 15.000€
 Franchigia: 10% (15.000/100x10=1.500)
 Minimo: 500€
 1500€>500€
 Importo liquidato: €15,000 - €1,500 = €13,500

Danni a cose di terzi: 3.000€
 Franchigia: 10% (3.000/100x10=300)
 Minimo: 500€
 300€<500€
 Importo liquidato: €3,000 - €500 = €2,500

Art. 2.5 – Esclusioni e limitazioni Garanzia Responsabilità Civile

La garanzia Responsabilità Civile non copre in alcun caso i Sinistri e conseguenti danni causati od occorsi in conseguenza o in occasione di:

- a) danni subiti da terzi trasportati, qualora il trasporto sia stato effettuato in deroga alle disposizioni normative vigenti;
- b) inosservanza di norme di legge e regolamentari;
- c) suicidio o tentato suicidio, auto-lesioni;
- d) partecipazione a furti, rapine e/o a qualsivoglia altro delitto e/o reato;
- e) partecipazione, a titolo professionale o sotto contratto remunerato, a competizioni ufficiali organizzate da qualsiasi federazione sportiva, incluso l'allenamento in vista di queste competizioni;
- f) tutti i danni che non siano fisici e materiali;
- g) Sinistri per i quali l'Assicurato abbia fatto transazioni di ogni genere con il danneggiato senza il preventivo benestare della Società di Gestione dei Sinistri, ivi il riconoscimento di responsabilità totale o parziale;
- h) Sinistri per i quali l'Assicurato non abbia trasmesso alla Società di Gestione dei Sinistri il modulo di "Ricostruzione della dinamica del sinistro" interamente compilato e sottoscritto
- i) danni provocati dall'Assicurato durante l'utilizzo di un Mezzo che, secondo la legislazione del luogo in cui si è verificato l'evento, è qualificato come veicolo a motore terrestre soggetto all'assicurazione obbligatoria RCA.

Sezione 3 – Garanzie Aggiuntive

Garanzie Opzionali - Valide unicamente se acquistate ed espressamente richiamate in Polizza

L'Assicurazione prevede garanzie aggiuntive che sono prestate dalla Compagnia in base ai seguenti pacchetti predefiniti, opzionabili a scelta del Contraente:

- Pacchetto Argento: che include le garanzie di Responsabilità Civile - Tutela Legale;
- Pacchetto Oro: che include le garanzie di Responsabilità Civile - Tutela Legale - Infortuni del Conducente;
- Pacchetto Platino: che include le garanzie di Responsabilità Civile - Tutela Legale - Infortuni del Conducente – Rimborso Speseper il proseguimento del viaggio– Rimborso Franchigia Noleggio.

Sezione 3.1 – Garanzia Tutela Legale

Garanzia Aggiuntiva inclusa nei Pacchetti Argento - Oro - Platino

Art. 3.1.1 – Oggetto della Garanzia Tutela Legale

La Compagnia, ferme le condizioni, esclusioni, limiti e Massimali precisati nelle presenti Condizioni di Assicurazione, tiene indenne l'Assicurato delle spese legali e peritali dal medesimo sostenute per la tutela dei suoi interessi in sede di giudizio o in via extragiudiziale allo scopo di conseguire il risarcimento dei danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti a seguito di un Sinistro occorso durante l'utilizzo per uso privato a scopo ludico, svago, spostamento casa/lavoro, di un Hoverboard, Monopattino Elettrico, Monowheel, Segway, E-Bike, Biciclette, in relazione a controversie aventi ad oggetto:

- a) risarcimento del danno subito dall'Assicurato a seguito di Sinistro provocato dall'altrui fatto illecito durante la circolazione del Mezzo Assicurato;
- b) risarcimento del danno subito da terzi e provocato involontariamente dall'utilizzo del Mezzo Assicurato indicato;
- c) difesa penale per imputazioni a carico dell'Assicurato per delitto colposo o contravvenzioni che siano conseguenza di un Sinistro causato dall'utilizzo del Mezzo Assicurato.

Art. 3.1.2 – Scelta del Legale

A seguito di Sinistro coperto dalla presente Assicurazione, se l'Assicurato è chiamato in giudizio per risarcire eventuali danni procurati a terzi, l'Assicurato ha facoltà di scegliere il legale a cui affidare la tutela giudiziale dei propri diritti e interessi purchè il legale sia:

- a) abilitato secondo la normativa applicabile;
- b) iscritto presso il Foro del circondario del Tribunale ove hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti a decidere la controversia.

Art. 3.1.3 – Massimali

La Compagnia terrà a proprio carico l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali (a titolo esemplificativo, le spese per l'intervento di un legale; le spese peritali; le spese di giudizio nel processo; le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società di Gestione dei Sinistri, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato), nei limiti dei seguenti Massimali applicati per evento:

Garanzia Tutela Legale	Massimale
Pacchetto Argento	1.000€
Pacchetto Oro	5.000€
Pacchetto Platinumo	10.000€

Art. 3.1.4 – Modalità di erogazione delle Prestazioni

La Compagnia verserà all'Assicurato gli importi previsti dalla garanzia di "Tutela Legale" nei limiti dei Massimali indicati all'art. 3.1.3 e solo a controversia definita, senza corresponsione di alcun anticipo o acconto.

Art. 3.1.5 - Esclusioni e limitazioni Garanzia Tutela Legale

La garanzia di "Tutela Legale" non copre:

- a) gli oneri relativi ad ogni genere di sanzione, multa e ammenda (ivi incluse le oblazioni);
- b) gli oneri fiscali (quali, a titolo meramente esemplificativo e non limitativo, contributo unificato, spese di registrazione delle sentenze e di atti giudiziari in genere);
- c) ogni altro onere e spesa (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, le indennità spettanti all'Organismo di Mediazione qualora poste a carico dell'Assicurato, i patti quota lite conclusi tra l'Assicurato e il Legale; spese di domiciliazione) diverse dalle spese legali e peritali;
- d) difesa penale per imputazioni a carico dell'Assicurato per delitto doloso o preterintenzionale che siano conseguenza di un Sinistro coperto dalla presente Assicurazione;
- e) controversie che abbiano come controparte e/o come litisconsorte e/ come parte la Compagnia, la Società di Gestione dei Sinistri, l'Intermediario, il Contraente dell'Assicurazione;
- f) controversie in materia fiscale e amministrativa;
- g) controversie tra persone a favore delle quali può operare la garanzia;
- h) controversie relative a un Sinistro non coperto dalla presente Assicurazione in forza di una o più cause di limitazione ed esclusione dell'Assicurazione;
- i) controversie relative a un Sinistro occorso in presenza di una o più delle seguenti circostanze: scioperi; sommosse; tumulti popolari; atti di terrorismo o sabotaggio; occupazioni; serrate, nonché colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerre civili, rivoluzioni; insurrezioni; potere militare o usurpato; legge marziale; confisca; nazionalizzazione; requisizione; distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle pubbliche autorità sia centrali che regionali o locali; trombe d'aria; uragani; terremoti; eruzioni vulcaniche; slavine; valanghe; maremoti o frane; radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti; atti intenzionali, dolo o colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente e/o delle persone delle quali egli deve rispondere a norma di legge; suicidio o tentato suicidio, auto-lesioni; partecipazione a furti, rapine o altri crimini; ogni atto accidentale che renda impossibile l'utilizzo della presente garanzia.

Sezione 3.2 – Garanzia Infortuni del Conducente

Garanzia Aggiuntiva inclusa nei Pacchetti Oro e Platino

Art. 3.2.1 – Oggetto della Garanzia Infortuni Conducente

La Compagnia, ferme le condizioni, esclusioni, limiti e Massimali precisati nelle presenti Condizioni di Assicurazione, copre la Morte e l'Invalidità Permanente dell'Assicurato a seguito di Infortunio subito dall'Assicurato (di seguito indicato come "Conducente Assicurato") durante l'utilizzo dei Mezzi per uso privato a scopo, ludico, svago, spostamento casa/lavoro e a condizione che il Sinistro sia occorso in conseguenza di:

- circolazione dei Mezzi su Strada e Aree Equiparate alle Strade di Uso Pubblico, nei limiti in cui detta circolazione è ammessa in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari o provvedimenti delle Autorità competenti, nonché nelle Aree Private, ad esclusione delle aree aeroportuali civili e militari, aree militari, autodromi e piste;
- utilizzo dei Mezzi in Aree pedonali, Piste Ciclabili o sui Percorsi Promiscui, nei limiti in cui detto utilizzo è ammesso in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari o provvedimenti delle Autorità competenti.

Art. 3.2.2 – Rischi esclusi e Cause di inoperatività della Garanzia Infortuni Conducente

La garanzia Infortuni del Conducente non è operante in caso di:

- circolazione dei Mezzi su Strada, Aree Equiparate alle Strade di Uso Pubblico e Aree Private se la circolazione in dette zone è vietata dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari o provvedimenti delle Autorità competenti;
- utilizzo dei Mezzi su Piste Ciclabili o Percorsi Promiscui se l'utilizzo dei Mezzi in dette aree è vietato dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari o provvedimenti delle Autorità competenti;

- in tutti i casi in cui, per una qualsiasi fase della mobilità connessa all'utilizzo dei Mezzi, sia necessaria per legge un'assicurazione obbligatoria contro gli Infortuni nel Paese di utilizzo del Mezzo.

Art. 3.2.3 – Massimali e Franchigie applicati per evento

L'Assicurazione, nei limiti dei seguenti Massimali e Franchigie, copre l'Invalidità Permanente - determinata secondo le Tabelle di Invalidità Permanente ANIA - o la morte del Conducente Assicurato che sia conseguenza di un Infortunio occorso durante l'utilizzo dei Mezzi alle condizioni e modalità di cui al precedente art. 3.2.1:

Garanzia Infortuni Conducente	Massimale Morte per evento	Massimale Invalidità Permanente 100% per evento
Pacchetto Oro	50.000€	50.000€
Pacchetto Platino	100.000€	100.000€

I Massimali e le Franchigie sono applicati per Sinistro e per evento. In caso di cumulo delle garanzie prestate, in ogni caso l'Indennizzo non può essere superiore ai Massimali indicati nella predetta Tabella in relazione al Pacchetto acquistato.

In caso di Invalidità Permanente inferiore al 100%, verrà applicata una Franchigia fissa e assoluta pari al 10% di Invalidità Permanente determinata secondo le Tabelle di Invalidità Permanente ANIA. Pertanto, la Compagnia liquiderà l'Indennizzo solo se l'Invalidità Permanente è superiore al 10% e per la sola parte eccedente tale soglia.

L'Indennizzo, pertanto, sarà determinato moltiplicando l'importo del Massimale previsto dall'Assicurazione per una percentuale corrispondente alla differenza tra la percentuale di Invalidità Permanente, determinata in sede di visita medico legale a seguito della stabilizzazione delle lesioni fisiche subite dall'Assicurato, e la percentuale della Franchigia applicabile, come meglio esplicitato nel successivo box.

Se il Conducente Assicurato, al momento dell'Infortunio, indossa il casco e detta circostanza risulta comprovata per iscritto dal verbale dell'ambulanza o delle Forze dell'Ordine intervenute nel luogo di accadimento del Sinistro, nessuna Franchigia sarà applicata.



Come funziona l'Indennizzo?

Esempio 1

Massimale: 50.000,00€

Invalidità Permanente del 100%

Importo liquidato: 50.000,00 €

Esempio 2

Massimale: 50.000,00€,

Invalidità Permanente del 13%

Importo liquidato: $(13\% - 10\%) \times 50.000,00€ = 3\% \times 50.000,00€ = 1.500,00€$

Art. 3.2.4 – Criteri di indennizzabilità

L'Indennizzo è corrisposto solo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'Infortunio.

Se al momento dell'Infortunio il Conducente Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le lesioni che risultino essere conseguenza del Sinistro e considerando la condizione fisica del Conducente Assicurato antecedente il Sinistro.

Il Conducente Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire la visita dei medici della Compagnia e qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari a tal fine, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato il Conducente Assicurato stesso.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico del Conducente Assicurato.

Art. 3.2.5 – Indennizzo in caso di Morte

Se l'Infortunio ha come conseguenza la morte del Conducente Assicurato, la Compagnia corrisponderà l'Indennizzo se la Morte stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza dell'Assicurazione, entro due anni dal giorno dell'Infortunio e in conseguenza di questo.

Qualora a seguito di Infortunio indennizzabile ai sensi della presente garanzia, il corpo del Conducente Assicurato non venisse ritrovato ma si presume sia avvenuto il decesso, la Compagnia liquiderà agli eredi il Massimale previsto per il caso di Morte. La liquidazione avverrà dopo che siano trascorsi 180 giorni dalla sentenza del Tribunale di dichiarazione di morte presunta ai sensi degli artt. 60 e 62 c.c.. Se, dopo il pagamento dell'Indennizzo, risulterà che il Conducente Assicurato è vivo, la Compagnia avrà diritto alla restituzione della somma pagata. **A restituzione avvenuta, il Conducente Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'Invalidità Permanente eventualmente residua.**

L'Indennizzo sarà liquidato agli eredi del Conducente Assicurato secondo quanto previsto dagli artt. 565 e seguenti c.c., con espressa esclusione di quanto previsto dagli artt. 584, 585 e 586 c.c..

L'Indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente. Se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell'Infortunio ed in conseguenza di questo, il Conducente Assicurato muore, gli eredi del Conducente Assicurato hanno diritto soltanto alla differenza tra l'Indennizzo per Morte, se superiore, e quello già pagato per Invalidità Permanente.

Art. 3.2.6 – Esclusioni e limitazioni Garanzia Infortuni Conducente

La garanzia Infortuni Conducente non copre in alcun caso gli Infortuni ed i conseguenti danni causati od occorsi in conseguenza o in occasione di:

- a) Inosservanza di norme di legge e regolamentari anche privati;
- b) Conducente Assicurato a cui sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186, 186-bis e 187 del codice della strada e successive modifiche;
- c) Mancato utilizzo del casco, se obbligatorio per Legge;
- d) Mancato utilizzo di specifiche misure di protezione, se obbligatorie per Legge;
- e) suicidio o tentato suicidio, auto-lesioni;
- f) uso o detenzione di armi, incluse le armi da caccia e da guerra;
- g) partecipazione a furti, rapine e/o a qualsivoglia altro delitto e/o reato;
- h) partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
- i) infarto, ernie di qualsiasi tipo, comprese quelle discali, da qualunque causa determinate, lesioni muscolari determinate da sforzi in genere nonché le manifestazioni morbose causate da fatti emotivi;
- j) stato di malore o di incoscienza causato da infermità mentale, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici;
- k) imprese temerarie;
- l) Danni indiretti quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: richieste di rimborso, rivalsa e/o surroga a qualsiasi titolo avanzate, da enti previdenziali e/o di assicurazione obbligatoria, enti ospedalieri, case di cura e/o enti pubblici.

Sezione 3.3 – Garanzia Perdite Pecuniarie

Garanzie Aggiuntive incluse nel Pacchetto Platino

Rimborso Spese per il proseguimento del viaggio

Art. 3.3.1 – Oggetto Garanzia Rimborso Spese per il proseguimento del viaggio

In caso di comprovato Guasto e/o Incidente al Mezzo che non ne consenta il normale utilizzo, la Compagnia, ferme le condizioni, esclusioni e limiti precisati nelle presenti Condizioni di Assicurazione, rimborsa all'Assicurato le spese, documentate tramite fattura e/o ricevuta fiscale, sostenute dall'Assicurato per rientrare nel luogo di Residenza o per raggiungere il luogo di lavoro in taxi e/o in treno e/o in tram o metro, sino ad un importo massimo di € 30 per Sinsitro e limitatamente a 2 (due) Sinistri per ciascuna Annualità Assicurativa.

Art. 3.3.2 – Esclusioni e limitazioni Garanzia Rimborso Spese per il proseguimento del viaggio

La garanzia Rimborso Spese per il proseguimento del viaggio non copre in alcun caso i Sinistri ed i conseguenti danni causati od occorsi in conseguenza o in occasione di:

- a) Immobilizzazione del Mezzo non dovuta a Guasto e/o Incidente;
- b) Guasti dovuti e/o conseguenti a neve e/o ad affondamento del Mezzo;
- c) Guasti ripetitivi della stessa natura causati dalla mancata riparazione del Mezzo a seguito del primo intervento della Compagnia in forza della presente garanzia;
- d) costi di riparazione e di trasporto del Mezzo;
- e) in caso di Mezzo concesso in uso all'Assicurato tramite Servizi di Sharing Mobility, le cauzioni richieste dalla società di noleggio che rimarranno a carico dell'Assicurato.

Garanzia Rimborso Franchigia Noleggio

Art. 3.3.3 - Oggetto Garanzia Rimborso Franchigia Noleggio

In caso di Mezzo concesso in uso all'Assicurato tramite Servizi di Sharing Mobility, la Compagnia, ferme le condizioni, esclusioni, limiti e Massimali precisati nelle presenti Condizioni di Assicurazione, rimborsa all'Assicurato, fino ad un massimo di 500€ l'importo applicato a carico dell'Assicurato dalla società di noleggio del Mezzo a titolo di franchigia per i danni materiali subiti dal Mezzo che siano conseguenza diretta di un Sinistro verificatosi a seguito di:

- urto con un oggetto o collisione con un altro veicolo;
- uscita di strada;
- ribaltamento;
- caduta accidentale.



Art. 3.3.4 - Esclusioni e limitazioni Garanzia Rimborso Franchigia Noleggio

L'Assicurazione non copre in alcun caso:

- a) sanzioni o multe imposte dalle autorità di polizia;
- b) il corrispettivo per il noleggio o qualsiasi importo, diverso dalla franchigia prevista al precedente art. 3.3.3, dovuto dall'Assicurato al noleggiatore;
- c) la franchigia per danni materiali che siano stati provocati al Mezzo successivamente al termine del periodo di noleggio;
- d) costi di riparazione del veicolo ;
- e) la franchigia applicata a causa di danni derivanti da violazione di leggi e regolamenti.

Sezione 4 – Esclusioni e limitazioni valide per tutte le Garanzie prestate

Art. 4.1 – Esclusioni e limitazioni valide per tutte le Garanzie prestate dall'Assicurazione

L'Assicurazione non copre in alcun caso i Sinistri e i conseguenti danni causati od occorsi in conseguenza o in occasione di:

- a) utilizzo di Mezzi non conformi alle caratteristiche tecniche e costruttive indicate dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 04.06.2019, pubblicato sulla G.U. n. 162 del 12.07.2019, e successiva Legge n. 28 del 08.02.2020 e Legge n. 156 del 9/11/2021;
- b) utilizzo dei Mezzi ove non ne è ammessa la circolazione ai sensi della normativa vigente al momento del Sinistro, ivi inclusi provvedimenti e ordinanze delle Autorità competenti;
- c) utilizzo dei Mezzi in aree aeroportuali civili e militari, aree militari, autodromi e piste;
- d) danni provocati dall'Assicurato in caso di traino di veicoli o conduzioni di animali oppure nel caso in cui il mezzo venga trainato, limitatamente ai monopattini elettrici;
- e) l'utilizzo del Mezzo per acrobazie, eventi sportivi, competizioni, gare, rally e loro sessioni di prova, nonché qualsiasi attività sportiva svolta in qualità di membro di un club o di un gruppo sportivo autorizzato;
- f) dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone autorizzate dall'Assicurato o delle persone appartenenti al nucleo familiare dell'Assicurato;
- g) uso di alcool, droghe, sostanze stupefacenti o allucinogene o altre sostanze simili ai sensi delle pertinenti disposizioni di legge;
- h) atti terroristici e altre azioni violente motivate da fattori politici, sociali, ideologici o religiosi;
- i) energia nucleare o radiazioni nucleari;
- j) perdite pecuniarie indirette;
- k) ogni atto accidentale che renda impossibile l'utilizzo dell'Assicurazione, incluse le proibizioni decise dalle Autorità locali, nazionali o internazionali;
- l) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, slavine, valanghe, maremoti o frane;
- m) tumulti popolari, sabotaggio, occupazioni, serrate, nonché colpi di stato civili e militari, invasioni, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), rivoluzioni, potere militare o usurpato, legge marziale, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle pubbliche autorità sia centrali che regionali o locali, guerre, altri conflitti armati e disordini interni, esercito militare, polizia e misure ufficiali ad essi correlate, confisca, insurrezioni, sommosse e scioperi.

Sezione 5 – Cosa fare in caso di Sinistro

Procedure di Indennizzo e di Risarcimento Danni

Art. 5.1.1 - Obbligo del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato, indipendentemente dalla propria responsabilità, deve darne comunicazione alla Società di Gestione dei Sinistri **entro 10 giorni da quando il Sinistro si è verificato o da quando il Contraente e/o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza**, ai sensi dell'art. 1913 c.c. In caso di omissione dolosa o colposa dell'obbligo di avviso da parte del Contraente e/o dell'Assicurato, la Compagnia ha il diritto rispettivamente di non pagare o di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi dell'art. 1915 c.c..

La comunicazione dell'avvenuto Sinistro può essere effettuata alla Società di Gestione dei Sinistri tramite:

- PEC all'indirizzo: posta.certificata@pec.coris.it,
- oppure a mezzo raccomandata A.R. da inviarsi al seguente indirizzo: Coris Assistance 24ORE S.p.A., Corso Magenta 69/A, 20123 Milano,
- oppure via fax al n° +39 02 20564.900.

L'Assicurato deve trasmettere la documentazione richiesta dalla Società di Gestione dei Sinistri necessaria a provare il diritto alla prestazione assicurativa.

La gestione del Sinistro e la liquidazione dei relativi eventuali indennizzi e/o risarcimenti ai terzi danneggiati spetteranno alla Società di Gestione dei Sinistri, la quale, in sede di istruzione della pratica, potrà richiedere al Contraente e/o all'Assicurato l'eventuale integrazione della documentazione relativa al Sinistro. Il Contraente e/o l'Assicurato dovranno evadere la richiesta della Società di Gestione dei Sinistri in ordine all'integrazione della documentazione relativa al Sinistro nel più breve tempo possibile.

Art. 5.1.2 - Procedura di Indennizzo e di Risarcimento Danni

La Società di Gestione dei Sinistri, a seguito della ricezione della documentazione completa comprovante il Sinistro e ogni circostanza ad esso relativo, provvederà a verificare l'operatività della garanzia e a valutare il danno.

I Periti incaricati dalla Società di Gestione dei Sinistri dovranno:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente e/o l'Assicurato hanno adempiuto agli obblighi loro spettanti;
- d) procedere alla stima del danno e delle spese.

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, **la Compagnia, per mezzo della Società di Gestione dei Sinistri, provvederà al pagamento dell'indennizzo e/o del risarcimento entro 90 giorni da tali accertamenti. In caso di accertamento giudiziale del danno, il pagamento dell'indennizzo o del risarcimento resterà sospeso sino alla data di esecutività della sentenza.**

Art. 5.1.3 - Gestione delle vertenze

Per la garanzia di Responsabilità civile, la Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, sia in sede civile che penale, aventi ad oggetto richieste di risarcimento danni avanzate dal danneggiato nei confronti dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione della vertenza e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

L'Assicurato deve trasmettere alla Società di Gestione dei Sinistri l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche. Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a detti obblighi o incorra comunque nelle decadenze previste dalla Legge, la Compagnia si riserverà il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti e i documenti, fermo restando il diritto della Compagnia a rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite fra la Compagnia e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. **La Compagnia non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende o sanzioni dovute dall'Assicurato a seguito della circolazione e/o utilizzo del Mezzo e/o del Sinistro occorso, né delle spese di giustizia penale.**

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 (di seguito denominata "normativa privacy"), ed in relazione ai dati personali, ivi compresi i dati di natura particolare (c.d. dati "sensibili"), acquisiti direttamente dall'interessato o tramite terzi, anche successivamente nel corso del rapporto instaurato con lo stesso e che formeranno oggetto di trattamento, informiamo di quanto segue:

1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI: IL TRATTAMENTO:

- a) è diretto all'espletamento da parte della *COMPAGNIA* delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, nonché alla fornitura di servizi, prestazioni, prodotti assicurativi richiesti o previsti in favore dell'interessato, nonché ogni altra finalità connessa ad obblighi di legge, regolamenti, normativa comunitaria, antiterrorismo, nonché gestione, valutazione del rischio e controllo interno, e per finalità strettamente connesse alle attività assicurative fornite con conservazione degli stessi per il tempo strettamente necessario a conseguire tali finalità, nel rispetto dei termini prescrizionali di legge;
- b) è diretto all'espletamento da parte della *COMPAGNIA* - per il tramite della *SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI* - delle finalità di gestione e liquidazione dei *SINISTRI* attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa a cui la *COMPAGNIA* è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- c) è diretto all'espletamento da parte dell'*INTERMEDIARIO* delle finalità di emissione dei contratti basandosi su schemi predefiniti della *COMPAGNIA*.

2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI: IL TRATTAMENTO:

- a) è composto da: elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità;
- b) è effettuato anche con l'ausilio di strumenti informatici e/o elettronici sia su supporto cartaceo e, comunque, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza; è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare, dell'*INTERMEDIARIO* e della *SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI*, ciascuno nell'ambito della propria struttura, solo dal personale preposto alla gestione del rapporto di assicurazione in qualità di autorizzati del trattamento;

3. CONFERIMENTO DEI DATI: Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) richiesto per adempiere a disposizioni di legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiterrorismo, Casellario centrale infortuni);
- b) richiesto per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI: L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

comporta l'impossibilità di concludere od eseguire correttamente i relativi contratti o di gestire regolarmente le richieste di servizi derivanti, le prestazioni e i prodotti assicurativi richiesti.

5. COMUNICAZIONI DEI DATI:

alcuni dati personali dell'interessato possono o devono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1 e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge, ad altri soggetti, quali società del gruppo e società di fiducia della Compagnia e che svolgono per conto della stessa attività e servizi strettamente connessi al rapporto di assicurazione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti (ad esempio, banche), legali, periti, fornitori di assistenza (ad esempio, medici e personale tecnico), società di servizi cui siano affidati la gestione dei servizi di assistenza, nonché società di servizi informatici o di archiviazione, società di informazione commerciale per rischi finanziari, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (ANIA), IVASS, Ministero dello Sviluppo Economico, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero della Salute, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati, nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) ed altri enti pubblici. Tali soggetti tratteranno i dati dell'interessato in qualità di autonomi titolari o responsabili del trattamento.

6. DIFFUSIONE DEI DATI: i dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO: i dati personali dell'interessato possono, sempre per le finalità di cui al punto 1, essere comunicati a soggetti situati in paesi dell'Unione Europea e in Paesi terzi rispetto all'Unione Europea, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare se le previsioni del Capo V Reg. UE 679/2016 (artt. 44 e seguenti) sono tenute in considerazione e se il livello di protezione dei dati in questi paesi terzi soddisfa i requisiti del Reg. UE 679/2016.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO: gli artt. dal 15 al 21 del Reg. UE 679/2016 conferiscono all'interessato l'esercizio di una serie di diritti, tra cui quelli di:

- a) ottenere dal titolare del trattamento dei dati la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile, nonché conoscere l'elenco di tutti i soggetti, dietro richiesta, cui i dati personali vengono comunicati secondo quanto previsto all'art. 5, nonché nel caso di trasferimento dei dati ad un paese terzo, per ottenerne una copia di tali dati e l'indicazione del luogo ove sono disponibili;
- b) di avere, in ogni momento, accesso ai propri dati e conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;
- c) di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione, la limitazione, la portabilità, se vi è interesse, l'integrazione dei dati;
- d) di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso;
- e) di revocare il consenso precedentemente fornito al trattamento dei dati, senza incidere sulla piena validità e liceità del trattamento effettuato anteriormente alla revoca.

Per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-21 del Reg. UE 2016/679, è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento e/o al Responsabile della protezione dei dati, i cui riferimenti sono indicati al successivo punto 9.

E' inoltre possibile proporre reclamo all'autorità di controllo con riferimento allo Stato membro in cui l'interessato risiede abitualmente, lavora o del luogo, ove si è verificata la presunta violazione.

9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI: il Titolare del trattamento è la *COMPAGNIA*, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso l'indirizzo della stessa. Per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 8) è possibile scrivere una comunicazione al Titolare del trattamento dati e/o al Responsabile della Protezione Dati (RPD): DPO@societegenerale-insurance.it.

10. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI: i Responsabili del trattamento sono:

- a) *l'INTERMEDIARIO*, quando agisce tramite poteri delegati dalla Compagnia. Responsabile e incaricato è il legale rappresentante dell'*INTERMEDIARIO* domiciliato per la carica presso l'indirizzo dello stesso. Per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 8) è possibile scrivere una comunicazione al Responsabile della Protezione Dati (RPD): segreteria@dffsrl.com - pec: dffsrl@pec.it.
- b) *la SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI*, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso l'indirizzo della stessa. Per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 8) è possibile scrivere una comunicazione al Responsabile della Protezione Dati (RPD): segreteria@dffsrl.com - pec: dffsrl@pec.it.